



COMUNE DI SOLEMINIS
Città Metropolitana di Cagliari

VIA CHIESA, 18 C.A.P. 09040 – 070 7499025

C.F. 80005100922 - P.I. 01430300929

e-mail: sociale@comune.soleminis.su.it – PEC: protocollo.soleminis@pec.comunas.it

Sito internet: www.comune.soleminis.su.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio di Servizio Sociale

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
ANNUALITÀ 2026

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11.

ART. 1
DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2
REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,01 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 3 CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 3. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

ART. 5 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E SCADENZA

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze acquisite anche sotto forma di autocertificazione e determinano il fabbisogno degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, il richiedente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:
ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00. canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;
canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;
Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Contributo comune 1= $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$

Contributo comune 2= $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$

ART. 6 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere presentate al Servizio Sociale mediante apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune di Soleminis **entro e non oltre il giorno venerdì 02/10/2026**
Con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo (lunedì e mercoledì: dalle 15:00 alle 17:00 e martedì, giovedì e venerdì dalle 08:45 alle 10:45);
- trasmessa con PEC al seguente indirizzo protocollo.soleminis@pec.comunas.it;

Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura **"L. 431/98 - Domanda di accesso ai contributi per il sostegno alla locazione, Anno 2026"**.

Il Comune di Soleminis non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande incomplete o contenenti informazioni scorrette riguardanti il richiedente, oppure con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte (e barrando le caselle interessate), sottoscritta e corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti:

- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- ISEE in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile con attestazione di registrazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno di riferimento (Mod. F23) oppure copia della lettera raccomandata di adesione al D.Lgs. 23/2011 art. 3 "Cedolare Secca";
- Ricevute di pagamento o causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo;
- Contratto di locazione presso altro comune (ove presente);
- Per i cittadini stranieri: copia del certificato storico di residenza nel territorio nazionale;
- Per gli immigrati extracomunitari: copia documento di soggiorno in corso di validità;

Tutta la documentazione deve essere intestata al richiedente del contributo.

Le istanze non sottoscritte o prive degli elementi essenziali per la definizione dell'ammissione a contributo, saranno escluse. Si invitano, pertanto gli interessati, in caso di dubbio sulla modalità di compilazione dell'istanza, a contattare l'Ufficio di Servizio Sociale (tel. 070 7499025 – e-mail sociale@comune.soleminis.su.it).

Nei mezzi di prova di pagamento mensili d'affitto, deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori (es. spese condominiali) e riportare in modo chiaro:

- importo del solo canone di locazione (ogni altra voce come ad esempio imposta di bollo, oneri condominiali o quant'altro, dovrà essere indicato separato dal canone);
- nome e cognome del locatore;
- nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;
- indirizzo dell'alloggio locato;
- mese ed anno di riferimento;
- firma del locatore per quietanza e dicitura "pagato";

Si precisa che nel caso in cui il locatore rilasci ricevuta fiscale, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, il richiedente dovrà presentare una ricevuta quietanzata da parte del locatore oppure ricevuta di buon fine da parte dell'Istituto di credito contenente le indicazioni descritte per le ricevute.

ART. 8

GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute, durante la quale sarà verificata la regolarità e la completezza delle stesse (provvedendo a richiedere eventuali integrazioni per sanare le carenze riscontrate), saranno stilate le graduatorie degli aventi diritto, distinte per la Fascia A, Fascia B.

Nella graduatoria non saranno pubblicati i nominativi dei richiedenti: gli stessi saranno identificati mediante il numero di registrazione rilasciato dal protocollo all'atto di presentazione dell'istanza.

Il contributo sarà quindi erogato in relazione alla formazione delle suddette graduatorie e nei limiti delle risorse assegnate dalla RAS. Nell'eventualità che il finanziamento regionale non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà applicata una riduzione proporzionale del contributo spettante a tutti i richiedenti inseriti nelle 2 graduatorie delle fasce A, B.

ART. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs 109/98).

ART. 10

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 e al D.Lgs 109/98, ai relativi decreti di attuazione nonché alle successive disposizioni di legge in materia.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003 E SMI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata alle finalità connesse alla erogazione del contributo in oggetto.

2. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività della nostra Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.

Per "trattamento dei dati" personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l'uso di strumenti elettronici, che riguarda: l'utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, l'interconnessione, il blocco, la diffusione, la comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

3. Conferimento di dati

Il conferimento dei dati richiesti per la finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l'espletamento delle procedure e delle conclusioni del procedimento di riferimento e il loro mancato inserimento e/o l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione al loro utilizzo pregiudica il completamento della procedura stessa.

Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (ad esempio: controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

5. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Soleminis (SU), con sede in Via Chiesa n. 18 – C.F. 80005100922 P.I. 01430300929, E-mail: segreteria@comune.soleminis.su.it PEC: protocollo.soleminis@pec.comunas.it, tel. 070-7499025, che tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il DPO presso il Comune di Soleminis (Ing. Roberto Piras Tel. 3471184347 e-mail: dpo@ichnelios.it).

In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando è possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Si può esercitare il diritto con richiesta scritta inviata a Comune di Soleminis all'indirizzo postale della sede legale o agli indirizzi:

- E-mail: segreteria@comune.soleminis.su.it
- PEC: protocollo.soleminis@pec.comunas.it